

# **CODICE ETICO E DI CONDOTTA DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

## **Preambolo**

*Il presente Codice Etico e di Condotta stabilisce una serie di principi e di obblighi a cui tutti i Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (di seguito anche "OCC"), necessariamente Avvocati, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservarli sotto la propria responsabilità, a pena di sospensione e/o cancellazione dall'Albo. Essere iscritti all'Albo dei Gestori comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento dell'OCC e del presente Codice Etico e di Condotta (d'ora in avanti anche "CEC").*

*Il codice deve essere applicato a tutte le procedure di sovraindebitamento sia in sede di istruttoria della pratica che per l'eventuale e successiva fase giudiziale.*

*Ai fini del presente CEC, per procedure di sovraindebitamento si intendono la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 – 73 CCII), il concordato minore (artt. 74 – 83 CCII), la liquidazione controllata (artt. 268 – 277). Il CEC si applicherà anche alla fase di esdebitazione.*

*L'adesione al CEC non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense ed il Regolamento dell'OCC.*

## **CODICE ETICO E DI CONDOTTA**

### **ART. 1: COMPETENZA, NOMINA E PAGAMENTI**

#### **1.1. Competenza**

Il Gestore deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, previsti dalla legge, per essere iscritti sia all'Ordine degli Avvocati di Roma, che all'albo dei Gestori della crisi da sovraindebitamento.

Il Gestore deve essere competente e conoscere a fondo le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Deve essere, inoltre, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'ordinamento professionale, nonché in regola con la formazione continua e gli aggiornamenti biennali di cui al D.M. 202/2014.

In caso di mancata comunicazione dell'intervenuto aggiornamento obbligatorio, entro il termine biennale, il Gestore sarà sospeso, in attesa di ricevere la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo.

Qualora nei 6 mesi successivi non venga comprovato l'aggiornamento, si procederà, anche senza ricorso al procedimento di cui all'art. 6, con la richiesta di cancellazione e nuovo affidamento degli incarichi in corso.

#### **1.2. Nomina**

Il Gestore, prima di accettare l'incarico, deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie per valutare i requisiti di accesso alle procedure di sovraindebitamento, nonché per gestire la

procedura, sia in fase stragiudiziale, che *post* omologa/apertura in Tribunale. In caso contrario il Gestore è tenuto a rifiutare l'incarico.

### **1.3. Pagamenti**

Il Gestore, con le modalità previste nel Regolamento dell'OCC, fornirà al soggetto sovraindebitato un preventivo con esplicitati i compensi ed i costi/spese del servizio, nonché le modalità di pagamento. Il Gestore non potrà in alcun caso percepire compensi o rimborsi direttamente dal soggetto sovraindebitato.

## **ART. 2: INDIPENDENZA - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ**

### **2.1. Indipendenza e sospensione del Gestore**

Il Gestore deve essere indipendente, imparziale e neutrale rispetto al sovraindebitato. Tali caratteristiche devono essere presenti al momento dell'affidamento dell'incarico e permanere fino alla sua conclusione.

In particolare, il Gestore non sarà più in grado di proseguire l'attività e dovrà darne notizia all'OCC:

- 1) se egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, hanno interesse nella procedura;
- 2) se egli stesso o il coniuge sono parenti fino al quarto grado o sono convivente o commensali abituali del soggetto sovraindebitato di un rappresentante legale del soggetto sovraindebitato, o di alcuno dei difensori o consulenti del soggetto sovraindebitato;
- 3) se egli stesso o il coniuge hanno una causa pendente o grave inimicizia con il soggetto sovraindebitato, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori o consulenti;
- 4) se è legato al soggetto sovraindebitato, a una società da questo controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore del soggetto sovraindebitato;
- 5) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa al soggetto sovraindebitato.

Qualora il Gestore ometta di comunicare il venir meno di una qualsivoglia ragione di imparzialità/indipendenza, anche differente rispetto a quelle previste nel presente documento, sarà sospeso in via cautelare, ferme ulteriori sanzioni che potranno essere disposte dal Referente a seguito del procedimento *ex art. 6*.

### **2.2. Imparzialità e neutralità**

Il Gestore deve valutare, senza pregiudizi o condizionamenti, la ricostruzione dei fatti offerta dal sovraindebitato.

Il Gestore non deve avere alcun interesse, nemmeno indiretto, circa l'esito della procedura.

In ogni caso non può assumere diritti, oneri o obblighi verso il soggetto sovraindebitato che non dipendano direttamente dall'attività che è chiamato a svolgere o che siano previsti dalla legge.

## **ART. 3: DILIGENZA, CORRETTEZZA, LEALTÀ ED ONORABILITÀ**

### **3.1. Diligenza**

Il Gestore, a prescindere dal valore e dagli impegni che la procedura richiederà – elementi che è tenuto a valutare in sede di nomina – deve svolgere la propria opera con diligenza, proattività e celerità.

### **3.2. Correttezza nel corso del procedimento**

Il Gestore deve ottemperare al proprio compito con correttezza, cortesia e puntualità.

Con le medesime precauzioni è tenuto a interfacciarsi con il Referente e con l'OCC, anche al fine di fornire tutti gli aggiornamenti in merito all'andamento della procedura.

Il Gestore, infine, ha l'obbligo di rispondere con sollecitudine alle richieste formulate dal Referente, dalla Commissione di Disciplina (di cui al successivo art. 6) o dai responsabili dell'OCC.

### **3.3. Onorabilità**

Il Gestore deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.
- b. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- c. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- d. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- e. non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

Tale condizione deve permanere per tutto il corso dell'incarico, in caso contrario, il Gestore sarà tenuto a darne tempestiva informazione all'OCC.

In caso di dichiarazioni mendaci o mancata comunicazione all'OCC del venir meno del requisito di onorabilità, si procederà alla sospensione cautelare del Gestore, salvo eventuali ulteriori sanzioni che potranno essere disposte ai sensi del successivo art. 6.

### **3.4 Fine del procedimento**

Il Gestore è tenuto ad informare il soggetto sovraindebitato e l'OCC sulla chiusura della procedura e/o su eventuali provvedimenti emessi dal Tribunale, che dovranno prontamente essere trasmessi ai predetti soggetti.

## **ART. 4: RISERVATEZZA**

Il Gestore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla procedura di sovraindebitamento o relative ad essa, compresa la circostanza che la procedura sia o meno in corso, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato a darne comunicazione dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Gestore dal soggetto sovraindebitato, suoi consulenti o legali, non potrà essere rivelata senza il consenso di questi, a meno che ciò sia imposto dalla legge.

## **ART. 5 COMPOSIZIONE COLLEGIALE**

L'OCC potrà valutare l'affidamento a più Gestori, qualora la pratica richieda la presenza di più soggetti (ad es. la presenza di più sedi o uffici del soggetto sovraindebitato) o particolari requisiti di esperienza e professionalità.

Si procederà comunque ad una nomina collegiale quando:

- il nominativo del Gestore sia stato espressamente individuato dal soggetto sovraindebitato in sede di presentazione dell'istanza;
- al Gestore siano stati contestati comportamenti non gravemente negligenti o comunque imperizia nel corso di un precedente incarico.

Nel primo caso, al Gestore sarà affiancato un nuovo iscritto o un professionista giovane, che non avrà diritto a compensi, dovendosi ritenere l'esperienza come formazione di carattere pratico.

Nel secondo caso invece, fatta salva la quota di competenza dell'OCC, i compensi saranno suddivisi in ragione del 50% tra i professionisti.

## **ART. 6 VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL GESTORE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

**6.1** La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del Gestore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento dell'OCC e/o dal presente Codice Etico e di Condotta comporterà l'applicazione in capo al Gestore di provvedimenti disciplinari, quali (i) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi e (ii) la richiesta di cancellazione dal Registro del Ministero.

Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve, ovvero disattenzione, il Referente dell'Organismo può personalmente, ovvero anche per il tramite di deleghe, procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Gestore la commessa violazione, nonché ad evitare il reiterarsi della stessa.

In tali casi potrà essere disposto l'affiancamento previsto dall'art. 5.

**6.2** Le condotte più gravi, invece, comporteranno un procedimento istruttorio che potrà determinare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati:

il Gestore verrà convocato a mezzo PEC dinanzi al Referente dell'OCC il quale, con l'ausilio dei Responsabili (nel prosieguo "la Commissione di Disciplina"), esaminerà la questione oggetto della convocazione. In detti casi è sempre fatta salva la possibilità per il Referente dell'Organismo di provvedere, in via cautelare, all'immediata sospensione del Gestore dall'affidamento degli incarichi – anche *inaudita altera parte* – in attesa che venga definita la contestazione avviata nei suoi confronti.

La PEC di convocazione dovrà contenere:

- a. una sintetica esposizione dei fatti;
- b. la data e il luogo di convocazione;
- c. l'avvertimento al Gestore che, la mancata presentazione senza giustificato motivo comporterà l'eventuale sospensione cautelare dall'affidamento di incarichi, ove non sia stata già applicata. La sospensione dagli incarichi avrà una durata massima di 6 mesi. A seconda dell'esito dell'istruttoria della Commissione, il Gestore riprenderà gli incarichi secondo le ordinarie procedure di assegnazione degli stessi – senza alcun diritto al recupero degli incarichi eventualmente riaffidati – ovvero l'invio al Ministero della richiesta di cancellazione del professionista, previa delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Gestore convocato ha la facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro, indicando altre date ed orari di disponibilità. In tal caso, sarà cura della Commissione di Disciplina fissare altra data ed orario per l'audizione del Gestore.

Dinanzi alla Commissione di Disciplina, il Gestore sarà chiamato a fornire spiegazioni in merito alle proprie condotte. All'esito del colloquio, del quale verrà redatto verbale, la Commissione deciderà se revocare la sospensione cautelare di cui sopra eventualmente disposta, prorogarla fino ad ulteriori 6 mesi o procedere alla richiesta di cancellazione dall'albo ministeriale. La decisione sarà presa in base a quanto emergerà dall'istruttoria della Commissione di Disciplina e spetterà al Referente.

## **ART. 7 RINVII NORMATIVI**

7.1 Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.

**ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 FEBBRAIO 2024**

(omissis)

- Il Vice Presidente Agnino a seguito del costante aumento delle procedure OCC nonché dell'elevato numero dei Gestori, propone al Consiglio di approvare l'allegato Codice Etico e di Condotta, la cui osservazione sarà obbligo per tutti i Gestori iscritti all'OCC forense di Roma.

L'opportunità della creazione di un codice di condotta, che non è obbligo di legge, ma è una scelta dettata dalla spinta ad una qualità delle prestazioni sempre più elevata, ed è volta a garantire la massima serietà dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento sia con riguardo alla professionalità del singolo Gestore, per una maggiore responsabilizzazione dello stesso, sia ai fini di conservare l'immagine di serietà e trasparenza che contraddistingue l'OCC forense di Roma, il cui merito principale va al Referente ed ai Gestori stessi.

Il Vice Presidente Agnino chiede che il Consiglio approvi il Codice Etico e di Condotta.

Il Consiglio approva con delibera in conformità alla proposta del Vice Presidente Agnino. Delibera immediatamente esecutiva.

È estratto conforme all'originale.  
Roma, 15 febbraio 2024

Il Consigliere Segretario  
(Avv. Alessandro Graziani)

